

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 9 dicembre 2021

Plenaria
115^a Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,10.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Matteo Renzi in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 novembre 2021 e proseguito nella seduta del 24 novembre 2021.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di rinviare la trattazione dei profili in questione, al fine di consentire un adeguato approfondimento sulla documentazione per ultimo depositata dal senatore Renzi.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta odierna, come concordato informalmente tra tutti i Gruppi, non si procederà alla votazione conclusiva sulla materia in esame, precisando altresì che non verrà nemmeno chiusa la discussione generale in ordine alla stessa, in modo tale da consentire, anche nelle prossime sedute, tutti gli approfondimenti istruttori necessari. È però opportuno che la relatrice Modena esprima nella presente seduta le proprie valutazioni riguardo alla nuova documentazione depositata dal senatore Renzi in occasione dell'audizione, sulle quali potrà poi svolgersi un ampio e approfondito dibattito.

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), illustra una bozza di proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che con lettera pervenuta il 7 ottobre 2021, il senatore Matteo Renzi ha sollevato una questione attingente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

In data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato.

Si precisa in via preliminare che Matteo Renzi ha assunto lo *status* di parlamentare il 9 marzo 2018, data della sua proclamazione a senatore della Repubblica e dalla quale, quindi, decorrono le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La questione in esame ha ad oggetto un'istanza con cui, in data 21 settembre 2021, i difensori del senatore Renzi hanno avanzato al Procuratore aggiunto formale intimazione di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa preclusa ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, nonché dall'utilizzare conversazioni e corrispondenza casualmente captate (articolo 6 della legge n. 140 del 2003) senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

In data 4 ottobre 2021 la Procura di Firenze ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza affermando che l'utilizzazione di dati processuali sia stata operata non già nei confronti del senatore Renzi, ma di altro indagato non soggetto alle guarentigie invocate.

Il senatore Renzi, non ritenendo condivisibile quanto affermato dall'autorità giudiziaria, ha chiesto alla Presidenza del Senato di *«porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie e dei diritti costituzionali sanciti dall'art. 68 Cost. e dalla legge n. 140/2003»*.

Per completezza si riferisce altresì che, in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha rappresentato la totale disponibilità – sua personale e dei colleghi titolari del procedimento – a corrispondere ad ogni esigenza del Senato della Repubblica.

Il senatore Renzi, nella lettera al Presidente del Senato, evidenzia che, a suo avviso, l'affermazione dei pubblici ministeri avrebbe trascurato la circostanza per cui le conversazioni oggetto dell'istanza sarebbero *«avvenute tra parlamentari e non, e sono state utilizzate dalla Procura per sostenere la propria tesi accusatoria senza la previa autorizzazione delle Camere di appartenenza»*.

Nell'istanza presentata dalla difesa del senatore Renzi all'autorità giudiziaria in data 21 settembre 2021 si fa riferimento alla memoria del Pubblico Ministero del 17 settembre 2020, depositata avanti al Tribunale del riesame di Firenze, dalla quale emergerebbe che è stata *«acquisita al fascicolo delle indagini ed utilizzata nel procedimento cautelare reale (n.*

206/21 T.R. 324 [...] corrispondenza elettronica (e-mail) di e con Parlamentari».

In particolare – sostiene la difesa del senatore Renzi – a pagina 19 della suddetta memoria, la Procura richiamerebbe una e-mail del 2 novembre 2016, «inviata alle ore 16:53 da Matteo RENZI a, tra gli altri, alcuni Parlamentari della Repubblica (annotazione GdF 18/11/20 in faldone 18 p. 29)». A tale proposito, si precisa che non vengono tuttavia precisati i nominativi dei predetti parlamentari e non è noto quindi se tali parlamentari fossero o meno in carica alla predetta data.

Secondo la difesa del senatore, tale missiva sarebbe stata utilizzata dalla Procura per sostenere la tesi secondo cui la Fondazione *Open* avrebbe agito come vera e propria «articolazione di partito» e che gli eventi della Leopolda non dimostrerebbero l'autonomia della Fondazione, ma piuttosto il suo asservimento alla politica di Matteo Renzi; l'intero impianto accusatorio, pertanto, ruoterebbe attorno al riconoscimento di un ruolo direttivo di Matteo Renzi della Fondazione *Open*.

Viene quindi rilevato che l'articolo 68 della Costituzione e la legge di attuazione n. 140 del 2003, nell'offrire una protezione costituzionale alle conversazioni ed alla corrispondenza tra e con Parlamentari, precluderebbero al magistrato inquirente in via preventiva la materiale apprensione, ed in via successiva, ovvero dopo un'acquisizione avvenuta in modo «casuale», l'utilizzazione processuale senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto.

In data 2 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia dell'ordinanza n. 206/21 del Tribunale di Firenze, Sezione distrettuale del Riesame, fatta pervenire dal senatore Renzi e pronunciata nei confronti del signor Marco Carrai.

Il senatore ritiene che, a pagina 41 della stessa (dove, in particolare, si fa riferimento ad alcuni messaggi intercorsi sulla piattaforma *Whatsapp* con l'imprenditore Vincenzo Ugo Manes in occasione di un viaggio a Washington del senatore Renzi nella tarda primavera del 2018), emerga la «palese violazione delle prerogative parlamentari».

In data 4 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta ulteriore documentazione fatta pervenire dal senatore Renzi in data 2 novembre 2021. Il senatore Renzi allega in particolare: la corrispondenza intercorsa fra lui stesso ed il dottor Vincenzo Ugo Manes avvenuta in data 3-4 giugno 2018 e rilevabile al faldone n. 32 degli atti relativi alla chiusura dell'indagine ex articolo 415-bis del codice di procedura penale; un articolo tratto dal «Fatto Quotidiano» del 30 ottobre 2021 da cui emergerebbe che negli atti depositati con la chiusura delle indagini siano presenti ulteriori atti di corrispondenza fra lo stesso senatore e soggetti terzi, quali il dottor Marco Carrai; stralcio dell'annotazione di P.G. del 12 giugno 2020, redatta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, nella quale – rileva il senatore Renzi – risulta esposto per intero il suo estratto conto.

Il 4 novembre 2021, il senatore Renzi ha inviato alla Presidenza del Senato copia della missiva a sua firma inviata in pari data al Direttore del-

l'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e, per conoscenza, al Governatore, sempre in riferimento al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R.; tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta l'8 novembre 2021.

In data 24 novembre 2021 il senatore Renzi è stato audito dalla Giunta, depositando ulteriore documentazione relativa allo scambio di corrispondenza *e-mail* avvenuta nell'agosto 2019 tra il dr. Marco Carrai e lo stesso senatore (in particolare si tratta di quattro *e-mail* ricevute dal parlamentare) e anch'esse acquisite senza previa autorizzazione.

Sempre nel corso dell'audizione il senatore Renzi ha depositato una nota di PG in cui si riferisce del decreto di acquisizione del suo intero estratto conto bancario del periodo 2018-2020, decreto firmato l'11 gennaio 2021.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che sia le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che il sequestro di corrispondenza nei confronti dei membri del Parlamento sono disciplinati dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, il quale sancisce la necessità dell'autorizzazione della Camera a cui il parlamentare appartiene.

Per ciò che concerne il sequestro di corrispondenza, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 presuppone un potere autorizzatorio «preventivo» da parte della Camera competente, che dovrà essere attivato dall'autorità giudiziaria con una richiesta di autorizzazione all'effettuazione del sequestro. Tale modulo operativo presuppone pertanto un'autorizzazione da ottenere *ex ante* e quindi prima dell'effettuazione di un sequestro di corrispondenza.

L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 contempla invece, per i casi di intercettazioni su utenze telefoniche di terzi non parlamentari, il modulo dell'autorizzazione *ex post*, ossia successivamente al compimento della captazione, che può essere rilasciata per le fattispecie in cui l'intercettazione del parlamentare sia meramente fortuita ed occasionale, essendo la direzione dell'atto di indagine rivolta esclusivamente nei confronti di terzi. Tale modello procedurale, diversamente da quello previsto dal predetto articolo 4, presuppone infatti un'autorizzazione richiesta *ex post* (ossia dopo l'effettuazione della captazione su utenza di terzi non parlamentari) ogni qualvolta l'autorità giudiziaria voglia utilizzare tali elementi di prova nei confronti del parlamentare.

Lo schema operativo in questione non si applica quindi al sequestro di corrispondenza, citato infatti nell'articolo 4, ma non nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

In altri termini, l'inquadramento di una fattispecie concreta nell'ambito del sequestro di corrispondenza o viceversa nell'ambito delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comporta l'applicabilità o meno del modulo procedurale previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Per le «intercettazioni» due sono le modalità operative (ossia autorizzazione *ex ante* per quelle c.d. dirette, e cioè effettuate su utenze del par-

lamentare, e autorizzazione *ex post* per quelle c.d. indirette, ossia effettuate su utenze di terzi).

Per il «sequestro di corrispondenza», il modulo procedurale applicabile è solo quello dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ossia quello dell'autorizzazione *ex ante*. Ovviamente, quando viene reperita corrispondenza elettronica sul cellulare sequestrato ad un terzo non parlamentare, l'autorità giudiziaria, ove si accorga della presenza di corrispondenza elettronica intercorsa con un senatore, deve immediatamente inviare richiesta al Senato, come peraltro avvenuto anche in casi simili sottoposti all'esame dell'Assemblea. Si ricorda a tal proposito che, con riferimento ad un altro documento esaminato dalla Giunta relativamente ad un procedimento concernente il senatore Siri (*Doc. IV, n. 4*), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza del senatore Armando Siri contenuta nello *smartphone* Apple iPhone X di proprietà ed in uso al collaboratore Marco Luca Perini, in relazione all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* in esso presenti con il senatore stesso, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti. In tal precedente caso lo stesso Pubblico ministero, nel fare riferimento al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, inerente all'autorizzazione per il «sequestro di corrispondenza» del parlamentare, precisando di aver sospeso l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e dopo aver illustrato le esigenze investigative poste a base della domanda, ha quindi chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione ad eseguire il sequestro di corrispondenza del senatore Armando Siri contenuta nello *smartphone* di proprietà ed in uso al collaboratore Marco Luca Perini, in relazione all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* con il senatore stesso.

Appare utile rilevare che negli ultimi anni il concetto di «corrispondenza» ha subito un'evoluzione «tecnologica», atteso che a quella nel tradizionale formato cartaceo si sono aggiunte forme di corrispondenza di tipo elettronico, quali ad esempio *mail*, SMS, messaggi *Whatsapp* ecc.

La forma scritta od orale, in tale mutato contesto «tecnologico», appare il principale criterio idoneo a distinguere – nell'ambito del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, intese come conversazioni orali, dal sequestro di corrispondenza, che in quanto tale presuppone un materiale scritto da sottoporre a sequestro, che può essere sia cartaceo che elettronico.

Un altro criterio distintivo della corrispondenza è la sua segretezza garantita, per quella cartacea, dalla chiusura in una busta del testo scritto e, per quella elettronica, dalla visibilità esclusiva della stessa da parte del destinatario (ad esempio attraverso l'utilizzo del cellulare). Nessuno può visionare messaggi *Whatsapp* salvo il destinatario (a meno che un terzo non si appropri del suo cellulare) così come nessuno può visionare una corrispondenza cartacea destinata a terzi a meno che non apra la busta.

La connotazione di segretezza, propria dei messaggi *Whatapp*, appare ancora più accentuata per le quattro *mail* dell'agosto 2019 intercorse tra il dr. Carrai e il senatore Renzi. La *mail* presuppone infatti un *account* e l'inserimento della *password* per leggere la posta (assimilabile *in toto* all'apertura della busta di una lettera cartacea).

La posta elettronica è ontologicamente assimilabile alla posta cartacea (sia sul piano «nominalistico», chiamandosi appunto «posta», che su quello sostanziale) ed appare quindi evidente che la richiesta di autorizzazione a procedere debba essere inviata alla Camera competente anche per il sequestro della corrispondenza elettronica (nella specie per il sequestro delle quattro *mail* dell'agosto 2019).

Sicuramente è assimilabile alla corrispondenza anche l'estratto conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo 2018-2020. L'estratto conto infatti si connota come corrispondenza intercorsa tra la banca ed il cliente e conseguentemente il sequestro di tale documento presuppone la preventiva autorizzazione del Senato (ovviamente previa richiesta dell'autorità giudiziaria).

Si ricorda che per le intercettazioni c.d. indirette deve essere autorizzato solo l'utilizzo nei confronti del parlamentare, mentre l'utilizzo rispetto ai terzi è in ogni caso consentito. Diversamente, invece, per il sequestro di corrispondenza l'autorizzazione va richiesta in ogni caso e a prescindere dalla circostanza se l'utilizzo riguardi il parlamentare o terzi.

Ritenendo che il messaggio scritto su *Whatsapp* rientri *pleno iure* nel concetto di «corrispondenza», appare illegittimo il sequestro dello stesso senza una preventiva autorizzazione del Senato, che viene pertanto leso nel caso di specie nelle proprie attribuzioni autorizzatorie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Tale lesione sussiste a prescindere dall'utilizzo o meno di tale mezzo di prova nei confronti del senatore Renzi, atteso che come fin qui evidenziato, il problema dell'utilizzo o meno nei confronti del parlamentare attiene alle intercettazioni indirette di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma non riguarda invece l'articolo 4 della stessa legge, nell'ambito del quale viene collocato il sequestro di corrispondenza.

Per tutti i motivi fin qui evidenziati, considerato quindi che per il sequestro di corrispondenza intercorsa con un parlamentare – cartacea o elettronica – occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva della Camera competente, a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare stesso (requisito richiesto invece per la differente fattispecie delle intercettazioni ex art. 6 della legge n. 140 del 2003) e a prescindere anche dalla circostanza che il sequestro avvenga «presso terzi» (nel caso di specie attraverso l'estrazione di tale corrispondenza elettronica dal cellulare di terzi), la relatrice prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, atteso che il sequestro della posta elettronica e in particolare delle quattro *mail* dell'agosto 2019, dei messaggi *Whatsapp*

mandati dal senatore Renzi quando era in carica ed altresì dell'estratto conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo 2018-2020 non è stato mai autorizzato dal Senato, al quale l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto rivolgere preventivamente una richiesta di autorizzazione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) rileva che la Giunta non ha la competenza ad esprimersi sul caso in esame in quanto la legge n. 140 del 2003 prefigura una interlocuzione esclusivamente tra la Giunta stessa e il Giudice per le indagini preliminari, mentre nell'attuale fase c'è stato esclusivamente l'intervento del Pubblico ministero, senza alcun provvedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari sui profili in questione.

L'oratore non esclude che possa essere attivato un conflitto una volta che il Giudice per le indagini preliminari avrà emesso la propria ordinanza in ordine al mezzo di prova in questione, ma attualmente si versa ancora in una fase «preliminare», nella quale non è ancora attivabile la competenza della Giunta e del Senato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), riguardo alla questione di competenza sollevata dal senatore Grasso, rileva che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione anteriormente all'effettuazione del sequestro delle *mail* e delle altre tipologie di corrispondenza, precisando altresì che la Corte di Cassazione è già intervenuta con decisioni di annullamento dei decreti di sequestro relativi ad alcuni soggetti non indagati.

Ritiene in ogni caso che la mancata trasmissione al Senato della richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza in questione costituisca un *vulnus* alle prerogative parlamentari, idoneo a legittimare il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Nel dichiarare di condividere la bozza di proposta illustrata dalla senatrice Modena, si riserva di intervenire ulteriormente nel corso della discussione generale.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*) sottolinea preliminarmente che la documentazione depositata dopo le indagini è copiosa e si articola in 94.000 pagine circa, dalle quali è stato necessario estrapolare i profili di competenza della Giunta.

Dopo aver ricordato che la Corte di Cassazione ha già annullato i sequestri promossi nei confronti del signor Serra e del signor Aleotti, evidenzia che le preoccupazioni espresse dal senatore Grasso devono ritenersi superate alla luce di tali situazioni, nelle quali non solo si è espresso il Giudice per le indagini preliminari, ma è intervenuta anche la Suprema Corte. Di conseguenza, la competenza della Giunta sussiste nel caso di specie ed è concreta e attuale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) sottolinea la necessità di acquisire preliminarmente i provvedimenti relativi alle perquisizioni presso terzi, nel corso dei quali sono state sequestrate su un cellulare le *mail* e

i messaggi citati dalla relatrice, come pure ritiene imprescindibile l'acquisizione dei verbali e degli atti relativi al sequestro stesso. Analogamente è indispensabile acquisire anche le decisioni del Tribunale del riesame a cui hanno fatto riferimento i senatori Cucca e Bonifazi. Senza tali indispensabili elementi conoscitivi, l'istruttoria della Giunta sarebbe assolutamente incompleta e inadeguata, atteso che i profili di complessità del caso in questione sono evidenti. Rileva a tal proposito che occorre capire se sia stato scaricato tutto il contenuto dal cellulare, oppure se ci sia stata una ricerca con delle «parole-chiave» come sostenuto dal senatore Renzi nel corso dell'audizione. Inoltre occorre comprendere se le *mail* ed i messaggi siano stati sequestrati attraverso perquisizioni effettuate in locali nella esclusiva disponibilità terzi o, viceversa, in locali nella disponibilità del senatore.

La rilevanza delle questioni sollevate dalla relatrice sono tali da richiedere l'approfondimento di tutti i profili istruttori, atteso che le decisioni del Senato ed eventualmente, ove venisse adita, le decisioni della Corte costituzionale costituiranno un precedente importante per le prerogative parlamentari. Occorre entrare nell'ottica che il particolare interesse e la particolare rilevanza di tale materia richiedono un'adeguata istruttoria, da svolgersi secondo una congrua tempistica, che non è possibile eludere o accorciare.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) evidenzia che l'acquisizione da parte del Pubblico ministero degli estratti conto di tutte le movimentazioni bancarie del senatore Renzi costituisce una palese violazione della direttiva europea esistente in merito alle segnalazioni bancarie. Tale disciplina europea circoscrive la segnalazione ad una singola operazione ove non ci siano procedimenti penali in corso e conseguentemente, nel caso di specie, tale disciplina è stata completamente disattesa, considerato che il senatore Renzi, nel momento in cui sono stati acquisiti tutti gli estratti conto, non era indagato. Tali palesi violazioni rendono evidente la sussistenza di un *fumus persecutionis*.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) precisa brevemente che le proprie considerazioni espresse nell'odierna seduta riguardano i messaggi *Whatsapp* e il sequestro delle *mail*, non essendosi ancora pronunciata sui profili attinenti agli estratti conto bancari.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione posta dal senatore Grasso, relativa alla mancanza nella fase attuale di competenza della Giunta in ordine al caso in esame, riveste carattere prodromico e, conseguentemente, va decisa dalla Giunta stessa con apposita votazione. Considerando tuttavia che l'intesa raggiunta informalmente fra i Gruppi era quella di non procedere a votazione nella seduta odierna, rinvia alla prossima seduta la votazione sulla questione sollevata dal senatore Grasso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/2018 RG NR – n. 9200/2019 RG GIP) presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 ottobre 2021 e proseguito nella seduta del 16 novembre 2021.

Il relatore, senatore MALAN (*FdI*), illustra la propria proposta conclusiva, facendo preliminarmente presente che con lettera del 29 settembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva pervenuta il 28 settembre 2021 con cui il Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare, ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. – 9200/19 R.G. G.I.P., ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche riferibili al senatore Armando Siri, imputato nel citato procedimento.

Il procedimento penale a carico del senatore Armando Siri ha ad oggetto due capi di imputazione, inerenti a fatti avvenuti fino all'ottobre 2018, entrambi relativi a fattispecie di corruzione nell'esercizio della funzione.

Con il capo *a*) si contesta al senatore Siri, all'epoca Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di aver proposto e concordato con gli organi apicali dei Ministeri competenti per materia l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge c.d. mille proroghe, legge di stabilità, legge c.d. di semplificazione), ovvero di aver proposto emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto minieolico, ricevendo la promessa e/o la dazione di trentamila euro da parte del signor Paolo Franco Arata – amministratore della Etnea S.r.l. e *dominus* della Solcara S.r.l. (amministrata dal figlio Francesco Arata), società operative in quel settore – il quale, secondo l'autorità giudiziaria, da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico.

Con il capo *b*) della richiesta di rinvio a giudizio si contesta ad Armando Siri, sempre nella duplice qualità di senatore e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concorso con altri coimputati, di essersi attivato per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima – con differimento dell'intera copertura finanziaria negli esercizi finanziari a venire – il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leo-

nardo S.p.A. per future commesse. Il senatore Siri avrebbe inoltre esercitato pressioni direttamente e per interposta persona sul Comandante generale della Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, al fine di determinarlo a rimuovere il Contrammiraglio Piero Pellizzari dall'incarico di responsabile unico del procedimento nell'ambito di un appalto in essere, ma in scadenza, per la fornitura di sistemi *radar* «V.T.S.» in quanto – secondo l'ipotesi accusatoria – quest'ultimo sarebbe stato invisato alla sopracitata Leonardo S.p.A. perché critico su alcuni aspetti della fornitura. In relazione a tale capo di imputazione il senatore Siri avrebbe ricevuto la promessa di ingenti somme di denaro e comunque la dazione di ottomila euro.

In relazione al procedimento *de quo* il Pubblico ministero, all'udienza preliminare del 14 aprile 2021, ha fatto istanza al Giudice dell'udienza preliminare affinché fosse inoltrata al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Siri.

L'originaria richiesta del Pubblico ministero aveva ad oggetto sia intercettazioni assunte tra il maggio e l'agosto del 2018 nel diverso procedimento n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. (Palermo), intrattenute tra il senatore Siri ed il signor Paolo Franco Arata, sia captazioni inerenti al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. (Roma), acquisite a far data dall'ottobre 2018 e che avevano quali interlocutori lo stesso senatore Siri ed i signori Paolo Franco Arata e Federico Arata.

La richiesta del Pubblico ministero è stata tuttavia accolta dal Giudice per le indagini preliminari limitatamente alle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal senatore Siri con Paolo Franco Arata ed acquisite nel diverso procedimento della Procura di Palermo.

Dall'ordinanza risulta che la difesa dell'imputato ha interposto diverse eccezioni di matrice processuale al fine di suffragare il rigetto di tale richiesta – tutte rigettate dal giudice precedente – tra le quali in particolare: la tardività dell'istanza, formulata nel corso dell'udienza preliminare, basata sul dato letterale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003; l'incompatibilità con il rito abbreviato; l'inutilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel diverso procedimento della Procura della Repubblica di Palermo per violazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

La difesa ha inoltre opposto il carattere indiretto e non fortuito delle predette attività di ascolto.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato che «*Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [recte 25 settembre 2018, come accertato all'esito di un'integrazione istruttoria da parte della Giunta], a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.*».

Secondo il Giudice, apparirebbe quindi evidente l'occasionalità della captazione delle conversazioni intercorse tra l'indagato nel diverso procedimento Paolo Franco Arata ed il senatore Siri, *«non essendo, all'epoca dei fatti, emersi elementi concreti dai quali desumere che la persona intercettata potesse essere un interlocutore abituale del parlamentare»*.

Per quanto concerne invece le conversazioni intercorse tra i due indagati successivamente all'iscrizione del senatore nel registro degli indagati, il Giudice dell'udienza preliminare ne ha ritenuto il carattere indiretto e non casuale. Ha rilevato infatti che, nelle informative della polizia giudiziaria poste a fondamento dei provvedimenti autorizzatori e dalle proroghe delle intercettazioni adottate dal Giudice per le indagini preliminari, era chiaramente indicato come l'oggetto di indagine a carico dell'Arata fossero proprio i verosimili rapporti corruttivi intercorso con il senatore Siri. Sottolinea l'autorità procedente che, invero, era stata evidenziata sin dalla prima richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione l'elevata probabilità che gli indagati potessero sentirsi tra loro, direttamente o indirettamente attraverso soggetti terzi.

Sotto il profilo della rilevanza viene sottolineato che le conversazioni sarebbero necessarie per l'accertamento dei fatti in contestazione, riguardando la vicenda relativa all'emendamento proposto da Paolo Franco Arata e sostenuto dal senatore Siri nella sua veste di Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di provvedimenti normativi in materia del cosiddetto «minieolico»; le stesse sarebbero quindi astrattamente rappresentative del contesto spazio-temporale in cui avrebbe operato il senatore e Sottosegretario Siri a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalità e finalità prospettate dall'accusa.

Conclusivamente, il Giudice dell'udienza preliminare ha chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche *«indicate in parte motiva e relative al procedimento n. 12460/17 RGNR DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo»*.

Nella seduta del 13 ottobre la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal relatore, volta ad ottenere dalla competente autorità giudiziaria un chiarimento circa un apparente contrasto tra alcune affermazioni contenute nella domanda ed inerenti, in particolare, alla data di iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati.

In data 4 novembre 2021 la Presidenza del Senato ha trasmesso la risposta inviata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, il quale ha chiarito che la data del 24 settembre 2014 (riportata nel provvedimento del 23 giugno 2021) è stata frutto di un errore materiale e che il giorno dell'iscrizione del senatore nel registro degli indagati è quello del 25 settembre 2018. Ha altresì ribadito che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche riguarda esclusivamente quelle registrate nel predetto procedimento, tutte anteriori all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati, non essendo invece stata accolta la richiesta del Pubblico ministero in re-

lazione alle conversazioni telefoniche intercorse tra Paolo Franco Arata ed il senatore Siri successive al 25 settembre 2018.

Dagli atti inviati dall'autorità giudiziaria si evince quindi che trattasi delle seguenti conversazioni, assunte nel procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. Palermo: Progressivo n. 2521 del 15 maggio 2018; Progressivo n. 2523 del 15 maggio 2018; Progressivo n. 2618 del 17 maggio 2018; Progressivo n. 5760 del 27 luglio 2018; R.I.T. 541/18 – Prog. n. 5997 del 4 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 – Prog. n. 6043 del 6 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 – Prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 (SMS); Prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione del Senato; le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In tali casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse. In tali casi si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in

quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale intercettazione viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dal Senato.

Con riferimento al caso di specie, si evidenzia che dopo le prime due telefonate del 15 maggio 2018 la Procura poteva, alla stregua di criteri di plausibilità e di ragionevolezza, rendersi conto del coinvolgimento di un parlamentare e conseguentemente avrebbe dovuto sospendere immediatamente le captazioni; ove avesse voluto proseguire le stesse, avrebbe quindi dovuto richiedere l'autorizzazione al Senato. Invece l'autorità giudiziaria, anche dopo il 15 maggio, ha continuato le intercettazioni, le quali pertanto, nel periodo successivo alla predetta data, non possono più rivestire la connotazione di occasionalità.

Si sottolinea a tal proposito che la successione di telefonate con un parlamentare in un arco temporale ridotto costituisce ragionevolmente un elemento sintomatico rilevante circa l'abitudine dei rapporti tra il parlamentare ed il terzo. Nel caso di specie, in una stessa giornata si sono susseguite ben due telefonate tra il signor Arata ed il senatore Siri che avrebbero dovuto indurre gli inquirenti a richiedere l'autorizzazione a procedere da parte del Senato per proseguire l'attività captativa.

È ragionevole supporre che la polizia giudiziaria abbia reso immediatamente edotta l'autorità giudiziaria in ordine alla circostanza del colloquio tra l'intercettato ed il parlamentare. Peraltro, anche ove ipoteticamente ci fosse stato un ritardo comunicativo tra la polizia e il magistrato, lo stesso non può in alcun modo rilevare in quanto il mutamento di direzione dell'atto di indagine deve essere riferito alle autorità inquirenti e non soggettivamente al magistrato. In altri termini, il mutamento di direzione dell'atto di indagine si ha nel momento in cui gli inquirenti (a partire dalla polizia giudiziaria che sta operativamente effettuando le intercettazioni su incarico dell'autorità giudiziaria) si rendono conto del coinvolgimento di un parlamentare e della conseguente necessità di richiedere l'autorizzazione per proseguire le captazioni.

La caratterizzazione dei procedimenti della Giunta e del Senato ovviamente esclude che la stessa possa ricercare prove della conoscenza da parte degli inquirenti della circostanza del coinvolgimento di un parlamentare, atteso che è precluso alla Giunta l'utilizzo di mezzi di ricerca della prova, come pure la facoltà di ascoltare testimonianze. La Giunta opera secondo criteri di plausibilità e verosimiglianza, alla luce dei quali appare ragionevolmente configurabile nel caso di specie un mutamento di direzione dell'atto di indagine dopo le due telefonate del 15 maggio 2018. In altri termini, quello che rileva è il «*fumus mutationis*» e non la prova della «mutazione» stessa.

Appare quindi evidente che tutte le telefonate captate successivamente al 15 maggio 2018 risultano prive del requisito della casualità e pertanto non può essere autorizzato l'utilizzo delle stesse nei confronti del senatore Siri.

Il relatore pertanto propone di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le comunicazioni del 17 maggio 2018 e del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

Riguardo alle telefonate del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 occorre verificare se per le stesse sussista il secondo requisito previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia la necessità delle intercettazioni stesse ai fini dell'attività di indagine, sotto l'esclusivo profilo della non implausibilità della motivazione fornita.

Per quanto concerne la motivazione sulla «necessità» dell'atto investigativo si ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che *«tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)»*.

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che *«la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare»*.

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di «minimo sacrificio» contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: *«Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale»*.

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta *«da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*.

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato

sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: *«In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».*

In relazione a tale profilo si osserva che a pagina 9 del documento è scritto testualmente che il Tribunale di *«Trapani ha trasmesso tutte le risultanze emerse nell'ambito di quel procedimento in relazione alla vicenda relativa all'emendamento promosso da Paolo Arata e sostenuto dal Sen. Siri nella sua veste di allora Sottosegretario al M.I.T.»* (brano riportato testualmente dall'atto in questione).

Si precisa a tal proposito che il senatore Siri ha assunto la carica di Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti in data 13 giugno 2018. Tale elemento rende implausibile la sussistenza del requisito della necessità con riferimento alle due telefonate del 15 maggio 2018, entrambe intercettate anteriormente all'assunzione della carica governativa in questione.

Questa contraddittorietà motivatoria crea un margine rilevante di incertezza rispetto al requisito della necessità delineato dalla Corte costituzionale e conseguentemente il relatore propone di respingere l'autorizzazione all'utilizzo anche per le telefonate del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523.

In conclusione il relatore propone di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, di respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni della Vice Presidente D'Angelo in ordine a cariche rivestite da senatori

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 novembre 2021 e proseguito nella seduta del 24 novembre 2021.

La relatrice, senatrice D'ANGELO (M5S), ricorda preliminarmente che in data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una segnalazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) concernente la carica di amministratore unico del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, presso la provincia di Treviso, rivestita dal senatore Gianpaolo Vallardi.

Il senatore Vallardi risulta ricoprire la carica di amministratore unico di suddetto consorzio: in particolare, nella segnalazione si evidenzia che dall'esame delle deliberazioni assembleari n. 9 del 27 aprile 2018, n. 6 del 2015, n. 9 del 2017, n. 6 del 21 ottobre 2019, l'Assemblea, rinunciando alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Presidente del Consorzio Gianpaolo Vallardi, delegando allo stesso le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino alla approvazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa soluzione dell'Assemblea e comunque sino al 31 dicembre 2024.

Si è quindi approfondita la figura del consorzio e della sua natura giuridica: i consorzi sono costituiti tra enti locali allo scopo di assicurare la gestione in forma associata e organica di determinati servizi pubblici e funzioni che non possono essere garantiti con efficienza su semplice base comunale, mentre quanto alla loro natura giuridica, sulla base di una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, si configurano come enti pubblici economici.

Questa qualificazione risulta confermata nell'articolo 1 dello statuto del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, che ha carattere volontario e riunisce 44 comuni appartenenti alla provincia di Treviso, già appartenenti al soppresso Ente di Bacino TV1. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale Ente Pubblico economico.

In base all'articolo 4 dello statuto ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, con la quota percentuale riferita alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

In base all'articolo 21 dello statuto, il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati e si avvale dei propri mezzi finanziari.

Con riferimento al giudizio sull'eventuale incompatibilità della carica rivestita dal senatore Vallardi, se in passato la prevalente giurisprudenza parlamentare confrontatasi con cariche rivestite nell'ambito di consorzi, enti o autorità di bacino si è espressa per una valutazione di compatibilità con il mandato parlamentare, si deve tener conto di un quadro normativo che risulta ora integrato dalle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2013 recante «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

In particolare, rilevano nel caso in esame l'articolo 11, comma 1 «*Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare*»; l'articolo 1, comma 2, lett. 1) che definisce «*per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.*»; l'articolo 1, comma 2, lett. b) che per «enti pubblici», definisce «*gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati*».

L'elemento caratterizzante richiesto dall'assetto normativo richiamato riguarda pertanto l'esercizio di poteri gestori affidati a colui che ricopre le cariche di Presidente o di amministratore, oltre che la necessità di rimuovere ogni fattore che pregiudichi il rispetto del principio di trasparenza per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, soprattutto nell'ottica di prevenire i fenomeni di corruzione o posizioni di conflitto di interessi e di osservare il principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e gli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità principale per l'adozione degli atti amministrativi e di gestione.

L'audizione del senatore Vallardi, svoltasi il 24 novembre scorso, ha fornito alcuni elementi di valutazione. Da una parte, occorre riconoscere che lo stesso senatore ha dichiarato la carica rivestita all'interno del Consorzio, per la quale peraltro ha affermato di non ricevere alcun compenso o rimborso e che lo stesso ente risulta avere una competenza assai delimitata, in ordine in particolare alla gestione di una discarica in via di dismissione.

Dall'altra parte, tuttavia, come si ricava dalla deliberazione assembleare n. 6 del 21 ottobre 2019, la stessa scelta dell'Assemblea del Consorzio di rinunciare, fino ad un nuovo assetto normativo da parte del legislatore statale, alla nomina di un Consiglio di amministrazione delegando al Presidente del Consorzio, il senatore Vallardi, le competenze statutariamente attribuite allo stesso consiglio di amministrazione risponde all'opportunità di una semplificazione dell'attività esecutiva del Consorzio al fine di garantire continuità alla sua azione gestionale ed amministrativa.

Risulta altresì confermata la natura di ente pubblico economico del Consorzio, nonché la carica ricoperta dal senatore Vallardi di amministratore unico all'interno del Consorzio che risulta comunque operativo, con l'adozione di delibere riguardanti, ad esempio, l'affidamento di servizi o impegni di spesa.

Pur considerata la giurisprudenza parlamentare pregressa, si deve quindi constatare in via oggettiva che il predetto cumulo di cariche rischia

di confliggere con le previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, data la natura di ente pubblico economico, di livello locale, del Consorzio e la natura dell'incarico di amministratore unico che comporta inevitabilmente l'adozione di atti amministrativi e di gestione diretta.

Per questi motivi, quindi, si configurerebbe una proposta volta a dichiarare l'incompatibilità della carica rivestita dal senatore Gianpaolo Valardi, amministratore unico del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, presso la provincia di Treviso, proposta sulla quale, tuttavia, si riserva ulteriori valutazioni e approfondimenti anche alla luce di una opportuna discussione che faccia emergere gli orientamenti dei Gruppi su tale questione.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito della questione su cui ha riferito la senatrice D'Angelo avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE QUESTIONI PENDENTI IN TEMA DI VERIFICA DEI POTERI

Il PRESIDENTE informa che in merito agli esiti degli ordini del giorno, votati dal Senato nella seduta del 2 dicembre scorso, con riferimento alla prosecuzione dei lavori della Giunta per la regione Campania e per la Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale si rende necessario un sollecito approfondimento da parte dei relatori incaricati.

Ritiene, a suo avviso, preliminare affrontare la vicenda elettorale dell'America meridionale che riveste un'oggettiva precedenza dato che, in virtù della mancata convalida dell'elezione del senatore Cario votata dal Senato, il *plenum* dell'Assemblea presenta al momento un seggio non ricoperto, circostanza che, a suo avviso, impone alla Giunta di affrontare in tempi solleciti la questione che si è aperta, in considerazione dell'imminente elezione del Presidente della Repubblica che vedrà impegnato il Parlamento riunito in seduta comune, nel prossimo mese di gennaio.

Gli scenari e le opzioni possibili sono diversi e, come detto, sarà compito dei Vice Presidenti Cucca e D'Angelo approfondirli: da una parte, l'oggettiva dissonanza nei contenuti degli ordini del giorno – uno in precedenza respinto ed un altro successivamente approvato dall'Assemblea – contiene una sua problematicità intrinseca che potrebbe comportare nuovi adempimenti istruttori da parte della Giunta per verificare la fondatezza del cosiddetto giudizio prognostico prospettato dal candidato Porta, magari tramite l'estensione del campione di schede da sottoporre ad ulteriori controlli.

D'altra parte, comunica di aver ricevuto nei giorni scorsi un'istanza da parte di Francisco Nardelli – candidato per la lista Usei nella medesima ripartizione che, nelle elezioni del 2018, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo il senatore Cario – il quale sostiene, tra l'altro, che per-

mane una netta differenza di voti a vantaggio dell'Usei, richiedendo, come primo dei non eletti, di essere proclamato senatore, nel rispetto della volontà popolare che è stata espressa.

A quanto finora riferito deve aggiungere che lo stesso senatore Cario si è rivolto al Presidente del Senato e, per conoscenza anche al Presidente della Giunta, per chiedere la revoca immediata della delibera di non convalida approvata dal Senato e il ripristino della precedente carica, oltre al risarcimento di tutti i gravissimi ed ingentissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivandi dall'illegittima decisione assunta dalla Presidente del Senato della Repubblica di consentire una votazione, a suo avviso, del tutto preclusa.

Peraltro, su tale istanza la Giunta non ha alcuna competenza.

Come risulta evidente, sia pur ad una prima valutazione, la controversia, ancora in corso, esige un sollecito riesame da parte dei relatori in modo che riferiscano in tempi brevi alla Giunta.

Con riferimento poi agli sviluppi riguardanti la regione Campania, l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea ha rinviato la controversia in Giunta affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi a tale regione e istruisca gli adempimenti conseguenti. La questione verte quindi sull'accertamento dei risultati elettorali e sulla loro rettifica.

Il relatore, senatore Paroli, in primo luogo, dovrà quindi valutare in che termini si potrà effettuare tale rettifica, anche tramite ulteriori controlli su verbali, tabelle di scrutinio e schede delle sezioni elettorali nelle quali si sono registrati in maniera più significativa dati discordanti o non parificati, anche tenuto conto che durante l'istruttoria si è appurato che le schede di diverse sezioni elettorali non sono più disponibili.

Alla luce della oggettiva rilevanza di entrambe vicende ancora irrisolte, preannuncia che l'ordine del giorno della seduta già fissata per il giorno 14 dicembre sarà integrato con il seguito dell'esame della verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale e nella regione Campania. Anticipa fin da ora che entrambe le vicende potranno essere oggetto di ulteriori sedute della Giunta, da programmare prima della pausa natalizia.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) reputa che per quanto concerne il caso riguardante la Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale, l'esito delle votazioni avvenute la scorsa settimana in Assemblea abbia determinato un effetto chiaro ed ormai incontrovertibile, ossia la mancata convalida dell'elezione del senatore Cario e, quindi, la decadenza dal seggio parlamentare. Ulteriori questioni attinenti agli ordini del giorno che sono stati votati in Assemblea non competono alla Giunta, anche perché sono state chiarite in modo esauriente dal Presidente del Senato durante la stessa seduta del 2 dicembre scorso.

Compete invece alla Giunta una sollecita individuazione del senatore subentrante, tramite la corretta applicazione della normativa elettorale. Trattandosi peraltro di una questione che investe il *plenum* del Senato – nel quale attualmente non è ricoperto un seggio – reputa che la verifica

dei poteri inerente la ripartizione America meridionale vada esaminata e risolta sollecitamente dalla Giunta, con priorità ed urgenza rispetto ad altre tematiche.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta prende atto di quanto riferito dal Presidente, anche in ordine all'integrazione dell'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,45.